

Roma, 5 gennaio 2021

**Circolare n. 7/2021**

**Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Ulteriori disposizioni restrittive fino al 15 gennaio – DL in corso di pubblicazione sulla GU.**

Stante il perdurare dell'emergenza sanitaria, con un decreto legge licenziato dal Consiglio dei Ministri di ieri sono state previste restrizioni per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, tenuto conto che i precedenti decreti legge (n. 158 e n.172 del 2020) scadevano per l'Epifania.

Fino a metà gennaio è previsto il divieto di spostamento tra regioni, salvo che per comprovati motivi di lavoro, necessità o salute, ovvero per tornare presso la propria residenza o il proprio domicilio. Permane inoltre il divieto di spostamento, salvo le suddette eccezioni, tra le ore 22,00 e le ore 5,00.

È stato anche previsto il divieto di recarsi presso altre abitazioni private dello stesso comune, ad eccezione di uno spostamento giornaliero di massimo due persone anche non conviventi (i figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e i conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio).

Nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 gennaio tutto il territorio nazionale sarà considerato "zona arancione": gli spostamenti tra le 5,00 e le 22,00 saranno ammessi solo all'interno del comune di residenza; per i residenti nei comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti saranno consentiti spostamenti anche fuori dal comune per una distanza di massimo 30 chilometri e con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

È stato altresì previsto un irrigidimento delle soglie dell'indice di contagio (cd Indice RT) su cui il Ministero della Salute si basa per la classificazione del rischio delle regioni: l'indice pari a 1 comporterà la classificazione in zona arancione (in precedenza 1,25); l'indice pari a 1,25 comporterà la classificazione in zona rossa (in precedenza 1,5).

L'individuazione del rischio delle varie regioni sarà stabilito con successivo DPCM.

Daniela Dringoli  
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [393/2020](#) e [383/2020](#) e [367/2020](#)  
Allegato uno  
D-Gr/gr*

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche a seguito delle festività natalizie e di inizio anno nuovo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

### **Art. 1. Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19**

1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

2. È consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

3. Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 7 e il 15 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

4. Nell'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

## **Art. 2. Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale**

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-ter, è aggiunto il seguente:

“16-*quater*. Il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-*bis* e 16-*ter*, applica ad una o più regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:

a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è “di tipo 2” e il livello di rischio è “moderato” o “alto” ;

b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è “di tipo 3” e il livello di rischio è “moderato” o “alto” ;

## **Art. 3. Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.